

PENALE TRIBUTARIO

Utilizzo delle dichiarazioni rese dal professionista in ambito penale

di **Marco Bargagli**

Nell'ambito degli **ordinari poteri** riservati agli **uffici finanziari**, ai sensi dell'[articolo 52, comma 3, del D.P.R. 633/1972](#), è **necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica** o dell'**autorità giudiziaria** per procedere durante l'accesso a **perquisizioni personali** e all'**apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, caseforti, mobili, ripostigli** e simili e per l'**esame di documenti** e la **richiesta di notizie** relativamente ai quali è **eccepito il segreto professionale** ferma restando la **norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale**.

A norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 139/2005, rubricato "**Obbligo del segreto professionale**", gli iscritti all'albo dei **dottori commercialisti e degli esperti contabili** hanno l'**obbligo del segreto professionale**.

La stessa **disposizione normativa** prevede che il **commercialista**, in virtù della **professione svolta**, può **eccepire il segreto professionale** e può anche **avvalersi** della facoltà di **astenersi dal deporre**, rendendosi applicabili gli **articoli 199 e 200 del codice di procedura penale** e l'**articolo 249 del codice di procedura civile**.

Inoltre, con riferimento agli avvocati che svolgono **funzioni difensive** o i **professionisti** che assumono l'ufficio di **consulenti tecnici**, sono previste **particolari e più specifiche garanzie** che derivano dalla **clausola di salvaguardia**, contenuta nel medesimo [articolo 52 del D.P.R. 633/1972](#), che richiama l'articolo 103 del codice di procedura penale rubricato "**Garanzie del difensore**".

Nello specifico, la **disciplina del segreto professionale** si ricava dall'**articolo 200 del codice di procedura penale**, a mente del quale **non possono essere obbligati a deporre** su quanto **hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione**, salvi i casi in cui hanno l'**obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria**:

- i **ministri di confessioni religiose**;
- gli **avvocati**, gli **investigatori privati** autorizzati, i **consulenti tecnici** e i **notai**;
- i **medici** e i **chirurghi**, i **farmacisti**, le **ostetriche** e ogni altro esercente una **professione sanitaria**;
- gli **esercenti altri uffici o professioni** ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale, come nel **caso dei commercialisti**.

In tema di **segreto professionale**, la **suprema Corte di Cassazione**, con la recente **sentenza n. 46588 depositata in data 11 ottobre 2017**, ha confermato che le **dichiarazioni rese dal dottore commercialista** che non si è avvalso della **facoltà di eccepire il segreto professionale**, possono essere pienamente **utilizzabili nel processo penale**.

La vicenda **prende le mosse dall'impugnazione del provvedimento**, emesso dal **Tribunale di Palermo**, con il quale **veniva disposto il sequestro preventivo dell'intero capitale sociale e del complesso di beni aziendali di una società a responsabilità limitata**, a fronte del reato previsto dall'[articolo 12-quinquies del D.L. 306/1992](#) riguardante, in particolare, la **fittizia intestazione dell'integralità delle quote societarie**.

La parte ricorrente **lamentava l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal commercialista** della società, tenuto conto che lo stesso poteva **eccepire il segreto professionale**.

Inoltre, **non era stata formalmente data comunicazione al citato professionista** circa la **possibilità di astenersi dal deporre**, in virtù delle **garanzie specificatamente previste dal codice di procedura penale**.

La suprema Corte di Cassazione ha anzitutto **confermato** che i **dottori commercialisti e gli esperti contabili, iscritti all'apposito Albo**, hanno **l'obbligo del segreto professionale** e che nei loro confronti si **applicano le garanzie** previste dalla normativa di riferimento in **precedenza illustrata**, con conseguente **diritto di avvalersi del segreto professionale**

Tuttavia, dall'articolazione del motivo di ricorso risulta che **le dichiarazioni sono state rese** senza che il **professionista abbia opposto nessun tipo di segreto**.

Per tale motivo, gli ermellini hanno **sancito la piena utilizzabilità** delle dichiarazioni, tenuto conto che la **testimonianza resa da un professionista in violazione dei doveri deontologici** in tema di **segreto professionale è utilizzabile, non integrando una violazione di disposizioni processuali** previste a **pena di inutilizzabilità**.

I **giudici di legittimità** hanno inoltre **respinto il ricorso** relativo alla **asserita necessità** di formulare un **avviso preventivo** nei confronti del professionista, circa la **facoltà di astenersi dal deporre**.

Tale **obbligo**, previsto dall'articolo 199, comma 2, del codice di procedura penale, in **relazione ai "prossimi congiunti dell'imputato"**, **non è applicabile** ai soggetti **espressamente indicati** nell'articolo 200 del codice di procedura penale, *a norma del quale essi non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria*.

Seminario di specializzazione

L'ANTIRICICLAGGIO E LE NOVITÀ DEL D.LGS. 90/2017

[Scopri le sedi in programmazione >](#)